

DELIBERAZIONE 20 MAGGIO 2025
207/2025/R/GAS

**APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ OLT
OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1340^a riunione del 20 maggio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022 (di seguito: regolamento (UE) 2019/942);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 8 luglio 2020 (di seguito: decreto 8 luglio 2020);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente della Sicurezza energetica del 9 giugno 2023, n. 194 (di seguito: decreto 9 giugno 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 110/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2018/R/gas), con la quale è stata approvato il codice di

rigassificazione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT o Terminale);

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas, con la quale è stato approvato il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) organizzata del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2021, 474/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2021, 438/2024/R/gas;
- la comunicazione di OLT del 9 maggio 2025, prot. Autorità 32265 del 9 maggio 2025 (di seguito: comunicazione 9 maggio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo, per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL);
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- il comma 12.1 del TIRG prevede che le imprese di rigassificazione possano offrire servizi per la flessibilità che consentono di modificare il proprio programma di rigassificazione, di mantenere negli stoccaggi del terminale il GNL precedentemente scaricato nonché di consegnare all’impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere un volume equivalente di GNL negli stoccaggi del terminale (*virtual liquefaction*);
- il comma 12.2 del TIRG stabilisce che i servizi per la flessibilità siano offerti sulla base di corrispettivi definiti su proposta delle imprese di rigassificazione e approvati dall’Autorità, tenendo conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all’erogazione del servizio nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l’offerta e l’erogazione del servizio;
- il comma 12.3 del TIRG prevede che i ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto siano destinati:

- a copertura dei costi incrementali, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;
- per la quota eccedente tale importo massimo, alla copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite ed eventualmente agli utenti del servizio di rigassificazione pro quota in base alla capacità di rigassificazione loro conferita e non utilizzata.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 190/2021/R/gas l'Autorità ha approvato la proposta del codice di rigassificazione trasmessa da OLT che ha integrato i servizi di flessibilità in riconsegna e di stoccaggio prolungato, approvandone al contempo i corrispettivi di accesso;
- con la deliberazione 474/2021/R/gas l'Autorità ha approvato una proposta del codice di rigassificazione trasmessa da OLT con la quale è stato introdotto il servizio di *virtual liquefaction*; con il medesimo provvedimento l'Autorità ha, inoltre, approvato i corrispettivi di accesso al nuovo servizio di flessibilità;
- con comunicazione 9 maggio 2025, OLT ha trasmesso all'Autorità:
 - a) ai sensi del comma 12.2 del TIRG, una proposta di valorizzazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità che prevede la rideterminazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità, approvati con le deliberazioni 190/2021/R/gas e 474/2021/R/gas, tenendo conto di stime aggiornate relative ai costi incrementali associati all'erogazione e dei dati più recenti disponibili sulla richiesta di flessibilità in riconsegna;
 - b) ai sensi del comma 12.3, punto i., del TIRG, l'importo massimo dei ricavi dei servizi di flessibilità destinato alla copertura dei costi incrementali, determinato in misura pari alla stima dell'incremento dei costi annuali di manutenzione delle apparecchiature dell'impianto derivanti dalla disponibilità ed erogazione dei medesimi servizi;
 - c) la relazione tecnica prevista dal comma 12.4 del TIRG contenente l'aggiornamento della stima dei costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità.

RITENUTO CHE:

- la proposta, trasmessa da OLT con la comunicazione 9 maggio 2025, in materia di corrispettivi per i servizi di flessibilità sia coerente con le disposizioni dell'articolo 12, comma 2, del TIRG;
- sia, altresì, coerente con le disposizioni dell'articolo 12, comma 3, del TIRG l'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali;
- sia pertanto opportuno approvare la suddetta proposta

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 12 del TIRG, la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità e l'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali, come indicati da OLT con comunicazione 9 maggio 2025 (*Allegato A*) con applicazione dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini